LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 2281)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1957

Modificazioni all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. relativa all'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

Onorevoli Senatori. — L'articolo 6 della legge per la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra n. 481, del 25 marzo 1917, garantisce in modo categorico a tutti indistintamente i dipendenti dello Stato, invalidi di guerra, l'impiego e la carriera fino ai più alti gradi, nonostante l'invalidità.

Mentre le Amministrazioni civili si sono sempre scrupolosamente attenute a tale doverosa norma, quella militare, nel porre in atto — col decreto-legge 14 settembre 1917, numero 1032 — detto articolo, differenziò gli ufficiali dagli altri impiegati invalidi, iscrivendoli in un ruolo a parte (riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra) ed assoggettandoli a varie limitazioni (tra cui quella della carriera regolata dalla legge della riserva).

Tuttavia, a parziale compenso di tali limitazioni, furono loro concessi, per la cessazione del servizio, limiti di età più alti di quelli normali e fu statuito che potessero raggiungere il grado di generale di brigata.

Però, con la legge 9 giugno 1940, n. 369, i limiti di età nei vari gradi furono considerevolmente ridotti, non tenendo conto che la durata del servizio (sedentario) prestato da detti ufficiali era compatibile con una loro perma-

TITOODATTA DET CENTARO MEMO

nenza in servizio più lunga di quella stabilita per i gradi del s. p., senza che il rendimento ne soffrisse.

Col decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, il ruolo fu addirittura soppresso, consentendo agli ufficiali di essere trattenuti in servizio, a domanda, fino ai limiti di età, ma si tolse loro la possibilità di raggiungere il grado di generale di brigata.

Con la nuova legge d'avanzamento, 12 novembre 1955, n. 1137, altre limitazioni furono adottate.

L'abrogata legge 9 maggio 1940, n. 370 (articoli 64, 65, 66, 67) se stabiliva che l'ufficiale non potesse conseguire più di 3 promozioni oltre al grado rivestito all'atto della riassunzione, consentiva tuttavia ai tenenti, capitani e maggiori, che avessero superato appositi esami, di ottenere vantaggi di carriera. La conseguente promozione non era compresa fra le 3 sopradette e dava perciò anche agli ufficiali riassunti col grado di sottotenente e tenente la possibilità di raggiungere almeno quello di colonnello.

Inoltre, l'avanzamento era regolato dalle stesse norme previste per il s. p., per cui l'ufficiale riassunto era promosso quand'era pro-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mosso l'ufficiale in s. p. di pari anzianità che, all'atto della riassunzione, lo precedeva nel ruolo.

Invece, l'articolo 152 dell'attuale legge, mentre nulla ha innovato alla possibilità di 3 promozioni, ha però introdotto il criterio di « lunghi » periodi di permanenza minima nei gradi per l'avanzamento al grado superiore (9 per il maggiore, 6 per il tenente colonnello, 10 per il capitano), per cui detti ufficiali saranno promossi molti anni dopo del collega in servizio permanente di pari anzianità, ed ha soppresso la possibilità d'avanzamento a scelta per esami, togliendo così agli ufficiali riassunti col grado di subalterno la possibilità di raggiungere il grado di colonnello.

Non sarà superfluo porre in evidenza, con qualche raffronto, la condizione fatta agli ufficiali del soppresso ruolo riassunti, trattenuti in s. p.

Un maggiore mutilato — ad esempio conseguirà la promozione, se valutato favorevolmente, con un ritardo di circa 4 anni rispetto al pari grado in s. p. Per contro: l'ufficiale del ruolo d'onore (articolo 120), qualunque sia il grado rivestito, sarà promosso dopo 5 anni di permanenza nel ruolo o dopo un solo anno di servizio e può raggiungere anche i gradi di generale; l'ufficiale di complemento (articolo 112) può conseguire promozioni fino al grado di tenente colonnello; gli ufficiali già a carriera limitata (articolo 185) e quelli provenienti dai sottufficiali promossi per merito di guerra, possono conseguire l'avanzamento anche oltre il grado di capitano, essendo stata soppressa la preesistente limitazione.

Sono del pari evidenti le sperequazioni che possono verificarsi, solo se si pensa al fatto che di due tenenti che hanno partecipato ad una stessa guerra, quello di essi che vi ha lasciato una gamba o un braccio potrà raggiungere l'apice della propria carriera (il grado di tenente colonnello), quando l'altro può essere diventato generale di divisione. Analogamente un subalterno di un capitano mutilato, da poco uscito dall'Accademia, può diventare, in breve volgere di tempo, un superiore di quel capitano.

Da quanto precede appare evidente come si sia notevolmente accentuato il distacco morale e materiale dagli ex colleghi del s. p., più fortunati, e ancor più dagli impiegati civili mutilati, per i quali l'accennata legge n. 431 e seguenti assicurano ancora e sempre il massimo della carriera senza limitazioni di sorta, anzi con particolari vantaggi preferenziali.

In particolare, gli ufficiali mutilati trattenuti in s. p. sono stati posti dalla nuova legge d'avanzamento in condizioni di netta inferiorità rispetto ai pari grado di « tutte » le altre categorie, sia in s. p. e. che in congedo, per cui appaiono equi provvedimenti intesi:

1) ad abolire il numero fisso di 3 promozioni al fine di dare la possibiltià, sia pure teorica, a tutti di raggiungere il grado di colonnello; possibilità, d'altronde, già prevista all'atto della soppressione del ruolo nei confronti degli ufficiali che avessero chiesto di essere trattenuti in s. p., ma che fu poi conservata nell'articolo 152 solo a favore di coloro che possono raggiungere tale grado con le 3 promozioni, rimanendo perciò esclusi i riassunti con i gradi di subalterno.

2) a ridurre i periodi minimi di permanenza nei vari gradi al fine di evitare che detti ufficiali siano promossi con eccessivo ritardo rispetto ai colleghi in s. p. e. di pari anzianità.

Quanto sopra, inoltre, sembra doveroso, se si tiene conto che allorquando, nel 1948, il ruolo riassunti venne soppresso, le condizioni fatte dalla legge di avanzamento allora vigente
agli ufficiali che avessero chiesto il trattenimento in servizio, senza essere soddisfacenti,
erano tuttavia accettabili e di gran lunga migliori di quelle poi sancite dall'attuale legge.

Detti provvedimenti sembrano, infine, doverosi anche se si considera che, con l'articolo 39 della nuova legge sullo Stato, agli ufficiali in s. p. e. mutilati meno gravi dell'ultima guerra è stata concessa la possibilità di rimanere in servizio con condizioni illimitate di carriera.

Allo scopo provvede l'unito disegno di legge che, per non avere ripercussioni sulla posizione degli ufficiali del s. p. e. in quanto trattasi di un ruolo soppresso nè sensibili riflessi sul bilancio dello Stato concernendo essa in tutto appena 10 ufficiali, confidiamo riporterà la vostra approvazione.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il 1º ed il 3º capoverso dell'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ufficiali dell'Esercito, già appartenenti al ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario e trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello, prescindendo dal numero delle promozioni neces-

sarie a ciascuno di essi per raggiungere tale grado ».

« Gli ufficiali, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano ragginuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado: tenente colonnello: 5 anni, maggiore: 6 anni, capitano: 10 anni ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1º luglio 1957